

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

INDICE

TITOLO I - OGGETTO ED ATTRIBUZIONI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Attribuzioni ed attività del Corpo

TITOLO II – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

- Art. 3 Struttura del Corpo
- Art. 4 Comandante del Corpo
- Art. 5 *Status* giuridico e attribuzioni degli appartenenti al Corpo
- Art. 6 Compiti di natura tecnico-operativa
- Art. 7 Competenza territoriale
- Art. 8 Divieto di svolgere compiti non attinenti al servizio
- Art. 9 Sospensione e cessazione delle funzioni

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 10 Organizzazione del lavoro
- Art. 11 Orario di servizio e orario di lavoro
- Art. 12 Presentazione in servizio
- Art. 13 Obbligo di rapporto

TITOLO IV – NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 14 Divieti
- Art. 15 Doveri dei subordinati verso il superiore gerarchico
- Art. 16 Doveri di diligenza, d'uso e di custodia

TITOLO V – DOTAZIONI ED UNIFORMI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

- Art. 17 Dotazioni
- Art. 18 Utilizzo dell'uniforme e dei distintivi
- Art. 19 Tessera di riconoscimento
- Art. 20 Dotazione ed uso dei mezzi di trasporto
- Art. 21 Attrezzature varie

TITOLO VI – ARMAMENTO

- Art. 22 Tipologia dell'armamento e numero delle armi in dotazione
- Art. 23 Uso dell'arma
- Art. 24 Assegnazione dell'arma
- Art. 25 Armeria
- Art. 26 Consegnatario di armeria o di armadio blindato
- Art. 27 Addestramento all'utilizzo delle armi

TITOLO VII – NORME FINALI

- Art. 28 Norma di rinvio
- Art. 29 Comunicazioni al Prefetto e al Questore

TITOLO I - OGGETTO ED ATTRIBUZIONI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, in conformità delle disposizioni recate dalla Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 24 e dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, laddove applicabile, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Ferrara, (di seguito denominato Corpo), istituito con Deliberazione C.P. n. 135 del 22.12.2004, Prot. n. 119741.

2. Il Corpo svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, dallo Statuto, dai regolamenti generali e speciali ed in particolare dal presente regolamento ottemperando, altresì, alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.

Art. 2 – ATTRIBUZIONI ED ATTIVITÀ DEL CORPO

1. Il Corpo garantisce l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:

- a) polizia ambientale ed ittico-venatoria;
- b) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
- c) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza provinciale, ivi compreso il controllo sui tributi di competenza;
- d) coordinamento, mediante intese, delle attività di polizia municipale e provinciale, con particolare riferimento alle funzioni di polizia stradale;
- e) coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria e del volontariato in materia ambientale, ittico-venatoria.

2. Gli appartenenti al Corpo possono essere destinati, solo occasionalmente, a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

TITOLO II – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Art. 3 – STRUTTURA DEL CORPO

1. Il Corpo si articola nella seguente struttura, composta dalle figure professionali di seguito elencate, assunte con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato od indeterminato, a full-time o a part-time:

- a) Agente;

- b) Addetto al coordinamento e controllo;
 - c) Vice-Comandante con qualifica di addetto al coordinamento e controllo;
 - d) Comandante.
1. Nei casi di assenza o impedimento del Comandante, le funzioni di cui al successivo articolo 4, comma 4, sono svolte dal Vice-Comandante nominato secondo le modalità ivi contenute; nei casi di contemporanea assenza o impedimento di entrambi, le funzioni suddette sono esercitate dall'addetto al coordinamento e controllo con più anzianità di servizio.
 2. Nei casi di contemporanea assenza od impedimento di tutte le figure individuate al comma precedente, le sole funzioni di carattere amministrativo che non richiedono il possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria sono svolte dal Responsabile del Settore cui afferisce il Corpo.

Art. 4 – COMANDANTE DEL CORPO

1. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e ne risponde al Presidente della Provincia o all'Assessore delegato. È, inoltre, responsabile dell'attuazione delle intese di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 4 dicembre 2003 n. 24, nelle materie di propria competenza e del corretto esercizio delle forme di vigilanza di cui agli articoli 8 e 10, della medesima Legge Regionale 4 dicembre 2003 n. 24.
2. Ai fini di cui al primo comma il Presidente della Provincia, o l'Assessore delegato, impartisce apposite direttive.
3. La funzione di Comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità della Provincia.
4. Spettano, inoltre, al Comandante le seguenti attività:
 - a) autorizzare le operazioni del Corpo esterne al territorio provinciale;
 - b) autorizzare i servizi in abiti borghesi e/o armati, in conformità alle disposizioni generali di legge o di regolamento;
 - c) nominare i consegnatari di armeria o degli armadi blindati ed i consegnatari supplenti;
 - d) stabilire le tipologie ed il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo, con il relativo munizionamento, sulla base delle esigenze del servizio;
 - e) provvedere all'assegnazione in via continuativa o per periodi determinati, dell'arma al personale del Corpo in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
 - f) nominare, qualora lo ritenga necessario, il Vice-Comandante scegliendolo, tra gli addetti al coordinamento e controllo, in quello o con più anzianità di servizio o sulla base di un incarico di tipo fiduciario, di durata annuale, rinnovabile, e revocabile in qualsiasi momento venga a mancare la fiducia.

Art. 5 – STATUS GIURIDICO ED ATTRIBUZIONI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Gli appartenenti al Corpo, ai sensi dell'articolo 357 del Codice Penale, rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali.
2. Gli appartenenti al Corpo collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, in osservanza delle disposizioni vigenti ed in particolare dell'art. 7 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 ed in applicazione dei principi del “*Sistema integrato di sicurezza*” di cui agli artt. 1 e 2 della Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24.
3. Gli appartenenti al Corpo, oltre alle funzioni di cui al precedente articolo 2, esercitano:

A) **Funzioni di polizia amministrativa**, secondo quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalla Legge Regionale 28 Aprile 1984 n. 21, nonché dalle specifiche disposizioni che disciplinano le competenze della polizia locale;

B) **Funzioni di polizia giudiziaria**, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito territoriale della Provincia di Ferrara.

Ai sensi dell'articolo 57 del Codice di Procedura Penale, gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale rivestono la qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria; il Comandante e gli addetti al coordinamento e controllo rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

L'ambito spaziale, temporale e funzionale dell'attività di polizia giudiziaria risulta determinato dalle disposizioni contenute nel Titolo III del Codice di Procedura Penale, dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 271, dalle disposizioni della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalle norme che disciplinano le competenze della polizia locale;

C) **Funzioni di pubblica sicurezza**, per lo svolgimento delle quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e dell'articolo 27 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, la Provincia richiede al Prefetto il conferimento, per gli appartenenti al Corpo, della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, che perdura in capo agli interessati finché non venga meno alcuno dei requisiti all'uopo richiesti, e salvo diverse determinazioni delle Autorità competenti.

Il personale che riveste la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è dotato di armi, in conformità a quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65, dal Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145, ed a quanto stabilito nel presente Regolamento;

D) **Funzioni di polizia stradale**, ai sensi degli articoli 11 e 12 del “*Nuovo Codice della Strada*”, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 – COMPITI DI NATURA TECNICO-OPERATIVA

Il personale appartenente al Corpo è tenuto a svolgere anche i seguenti compiti, secondo le disposizioni di servizio ricevute:

- a) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni date dalla Provincia a tutela del proprio patrimonio;
- b) svolgere funzioni di messo notificatore, esclusivamente, per quanto concerne le materie di competenza del Corpo;
- c) espletare altri incarichi o compiere altre attività attinenti le funzioni previste dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento (attività di rappresentanza, attività di informazione, raccolta di notizie, rilevazione, accertamento, attività tecnico operative in campo faunistico, naturalistico, ecc.);
- d) collaborare con le autorità di pubblica sicurezza;
- e) ogni altro compito di natura tecnico-operativa, attinente alle attività che afferiscono al Corpo, la cui utilità sia ravvisata dal Comandante.

Art. 7 - COMPETENZA TERRITORIALE

1. L'attività degli appartenenti al Corpo si svolge ordinariamente nell'ambito territoriale della Provincia di Ferrara, salvo quanto previsto dall'articolo 4, punto 4, della Legge 7 marzo 1986, n. 65, dall'articolo 29 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, dall'art. 8 della Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24 o da altre specifiche disposizioni o da altre specifiche disposizioni, concernenti in particolare:

- a) missioni esterne al territorio, per motivi di collegamento e di rappresentanza;
- b) missioni esterne al territorio, per prestare soccorso in caso di calamità e disastri;
- c) missioni esterne al territorio, per attività di rinforzo ad altri Corpi e servizi di polizia e solo in presenza di appositi piani o accordi con le amministrazioni interessate, preventivamente comunicati alle Prefetture competenti per territorio;
- d) operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

2. Le attività del Corpo vengono svolte, prevalentemente, in uniforme, sull'intero territorio regionale.

3. Nel territorio regionale, l'appartenente al Corpo che si trova a svolgere, in uniforme, attività di propria competenza fuori dall'ambito territoriale della Provincia di Ferrara svolge, comunque, le proprie funzioni di polizia stradale relative alla viabilità, al verificarsi di situazioni di grave pericolo per la circolazione e la connessa incolumità delle persone, in attesa dell'intervento degli organi ordinariamente competenti.

Art. 8 - DIVIETO DI SVOLGERE COMPITI NON ATTINENTI AL SERVIZIO

Gli appartenenti al Corpo, in considerazione del loro particolare *status* giuridico, non possono essere adibiti ad attività lavorative estranee alle competenze proprie della Polizia Provinciale stessa, salvo le eccezioni previste dalla legge e dall'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 9 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLE FUNZIONI

1. Nei casi di sospensione di un appartenente al Corpo dall'esercizio delle funzioni di polizia provinciale, il Comandante provvede a ritirare e conservare la tessera di riconoscimento, l'armamento e le dotazioni personali, che verranno restituite all'atto di ripresa del servizio.
2. In tutti i casi di cessazione dal servizio il dipendente restituisce la tessera di riconoscimento, l'armamento e le dotazioni personali.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

1. Il personale può essere adibito a servizi esterni e a servizi interni, diurni o notturni, pre-festivi e festivi, conformemente alle esigenze dell'Ente e secondo quanto previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) applicabile ai dipendenti del Corpo.
2. Il Corpo può avvalersi della collaborazione di forme di volontariato, nei limiti e secondo i criteri definiti dalla legge, e comunque nel rispetto delle direttive all'uopo impartite dalla Regione.
3. La pattuglia del Corpo è una unità operativa, composta da almeno 2 persone, salvo diversa disposizione del Comandante, per ragioni di servizio, addetta a compiere sul territorio i compiti tecnico-operativi e le funzioni istituzionali della Polizia Provinciale.
4. Fermo restando che le pattuglie del Corpo devono essere costituite da almeno un appartenente al Corpo, esse possono essere composte anche da appartenenti alla vigilanza volontaria, che manifestino la loro disponibilità a collaborare con la Polizia medesima. Gli stessi volontari potranno salire sui mezzi di servizio ed avvalersi delle risorse strumentali in dotazione alla pattuglia, delle quali diventano responsabili.
5. La vigilanza volontaria collabora con gli appartenenti al Corpo, nell'ambito di un coordinamento realizzato attraverso apposite convenzioni tra il Corpo e le singole associazioni di appartenenza e sulla base del rapporto di subordinazione previsto dalla L.R. 4 dicembre 2004 n. 24.

Art. 11 - ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

1. L'orario di servizio copre, normalmente, tutto l'arco settimanale.
2. Al fine di garantire una adeguata copertura dei giorni settimanali l'orario di lavoro è di norma articolato in turni. L'articolazione degli orari e dei turni deve tenere conto dell'andamento dell'attività e delle esigenze lavorative giornaliere, settimanali e stagionali, individuando, nel rispetto delle norme vigenti, le soluzioni tecniche ritenute ottimali.
3. L'ora di inizio e fine lavoro viene verificata con sistemi obiettivi di controllo individuando, pertanto, punti di inizio e fine lavoro in grado di conciliare questa esigenza con le peculiarità organizzative e funzionali della Provincia.

4. Eventuali deroghe, per particolari esigenze, possono essere autorizzate dal Comandante ed in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità indicate nell'art. 3, ultimo comma del presente Regolamento.

5. Al fine di garantire la continuità dei servizi possono essere programmati turni di pronta reperibilità.

6. Deve essere, inoltre, garantito il rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali.

Art. 12 - PRESENTAZIONE IN SERVIZIO

1. Il personale del Corpo ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, indossando l'uniforme, l'equipaggiamento e gli armamenti prescritti, in perfetto ordine.

2. A tal fine il dipendente deve accertarsi, tempestivamente, tramite la presa visione del foglio contenente l'ordine di servizio periodico, approvato dal Comandante, dell'orario e delle modalità di svolgimento del servizio assegnato.

Art. 13 - OBBLIGO DI RAPPORTO

1. Il personale del Corpo deve relazionare sui fatti avvenuti e sugli interventi eseguiti durante il servizio, nell'esercizio delle proprie funzioni, fatto salvo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti di diretta competenza prescritti dalle disposizioni vigenti.

2. Il rapporto deve essere redatto e trasmesso tempestivamente, con le modalità stabilite dal Comandante, tenuto conto della natura dei fatti che ne costituiscono oggetto.

TITOLO IV - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 14 – DIVIETI

Agli appartenenti al Corpo si applica integralmente il codice di comportamento per i pubblici dipendenti. In particolare, è fatto loro divieto:

- a) di praticare, secondo la previsione dei commi da 1 a 5 dell'art. 27 della Legge n. 157 del 1992, l'attività venatoria nell'intero territorio della Provincia di Ferrara;
- b) di esternare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori e della Provincia;
- c) di rilasciare pubbliche dichiarazioni relative alle attività di servizio, in mancanza di preventiva e specifica autorizzazione.

Art. 15 – DOVERI DEI SUBORDINATI VERSO IL SUPERIORE GERARCHICO

1. Gli appartenenti al Corpo devono eseguire gli ordini che siano loro impartiti dal diretto superiore, relativamente alle proprie funzioni o mansioni.
2. Il subordinato al quale venga impartito, dal proprio superiore, un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.
3. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, il subordinato ha il dovere di darvi esecuzione.
4. Il subordinato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Art. 16 - DOVERI DI DILIGENZA, D'USO E DI CUSTODIA

1. Il personale ha il dovere di osservare la massima diligenza nell'uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione (armamento, uniformi e distintivi, tesserino di riconoscimento, mezzi e attrezzature, ecc.), nonché di materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso per ragioni di servizio.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti, salvo casi di impossibilità derivante da forza maggiore, devono essere immediatamente segnalati per iscritto al superiore gerarchico e all'Autorità competente, specificando le circostanze dei fatti.

TITOLO V - DOTAZIONI ED UNIFORMI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

Art. 17 – DOTAZIONI

1. La composizione, la foggia e le caratteristiche, nonché i tempi delle forniture e dei ricambi delle uniformi e delle dotazioni del Corpo, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riguardo alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, sono indicate nell'“Allegato B” della presente Delibera, che definisce “*Caratteristiche, dotazione e modalità d'uso della divisa e del distintivo*”.
2. In ogni caso, le uniformi e le dotazioni del Corpo devono:
 - a) conformarsi a quanto previsto dalla normativa regionale;
 - b) indicare l'appartenenza alla Provincia di Ferrara, in modo da garantire visibilità e trasparenza nei confronti della collettività;
 - c) costituire elemento di distinzione formale, al fine di evitare confusione con le Forze di Polizia e le Forze Armate dello Stato.

Art. 18 – UTILIZZO DELL'UNIFORME E DEI DISTINTIVI

1. L'uniforme deve essere conservata con la massima cura, in perfette condizioni di pulizia, e deve essere indossata con dignità e decoro.

2. Agli appartenenti al Corpo è fatto divieto:

a) di apportare modifiche o aggiunte alla foggia dell'uniforme;

b) quando indossano l'uniforme, di indossare capi di abbigliamento ed ornamenti non contemplati nella dotazione;

c) di indossare l'uniforme, o parte di essa, fuori dall'orario di servizio.

3. In ordine alle dotazioni, la relativa spettanza e tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, vengono definiti dai competenti organi della Provincia, nel rispetto delle regole generali stabilite in tema di massa-vestiario.

4. Le funzioni della Polizia Provinciale, generalmente, sono espletate in uniforme; possono, tuttavia, essere svolte in abito civile, per disposizione del Comandante, ove ricorrano particolari motivi di ordine tecnico-operativo.

Art. 19 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO

1. Al personale del Corpo è rilasciato dal Comandante un apposito documento di riconoscimento in cui compare la fotografia del titolare ed in cui sono riportati i seguenti dati:

sul fronte:

a) la dicitura "PROVINCIA DI FERRARA", accompagnata dalla riproduzione del logo provinciale;

b) la denominazione "CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE";

c) la qualifica funzionale;

d) il cognome e il nome del dipendente;

e) la data ed il luogo di nascita;

f) la firma del Comandante;

sul retro:

a) la numerazione progressiva della tessera identificativa del dipendente;

b) la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza;

c) gli estremi dell'eventuale atto di assegnazione in via continuativa dell'arma per difesa personale;

d) la data di rilascio.

2. La tessera di riconoscimento deve essere rinnovata in caso di deterioramento, modificazione dei dati in essa contenuti, aggiornamento della fotografia qualora non consenta un'adeguata identificazione dell'interessato.

3.

3. Il documento deve essere portato sempre al seguito, durante l'orario di servizio, in uniforme o in abito civile.

4. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comandante e all'autorità competente lo smarrimento o la sottrazione del documento.

5. La tessera di riconoscimento deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa e deve essere ritirata a seguito di **sospensione del servizio**.

Art. 20 – DOTAZIONE ED USO DEI MEZZI DI TRASPORTO

1. Le caratteristiche dei veicoli in dotazione al Corpo (colore, contrassegni, accessori, ecc.) devono essere conformi alla normativa vigente.

2. Il personale del Corpo è tenuto ad usare i mezzi di trasporto in dotazione, esclusivamente, ai fini di servizio ed a conservarli in buono stato effettuando, secondo le proprie competenze, interventi di manutenzione e pulizia, ovvero segnalando eventuali necessità di siffatti interventi.

3. Per operazioni di carattere speciale, su autorizzazione del Comandante, possono essere utilizzati mezzi di trasporto diversi da quelli di cui al comma 1, privi di stemmi, decorazioni e segni di riconoscimento, ovvero auto personali degli appartenenti al Corpo, il cui utilizzo dà diritto a rimborsamento chilometrico.

4. Per casi eccezionali e per esigenze connesse al servizio, su autorizzazione del Comandante, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche persone estranee al Corpo.

5. Sempre per casi eccezionali, su autorizzazione del Comandante, può essere consentita la custodia dell'automezzo di servizio presso il domicilio degli appartenenti al Corpo, a proprie spese, in ricovero idoneo e sotto la loro **personale responsabilità**.

Art. 21 - ATTREZZATURE VARIE

Il personale del Corpo deve essere dotato, individualmente o per pattuglia, a seconda delle esigenze di servizio, di quanto necessario all'espletamento **delle proprie funzioni**.

TITOLO VI - ARMAMENTO

Art. 22 – TIPOLOGIA DELL'ARMAMENTO E NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1. Il personale del Corpo in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza è dotato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di armamento adeguato alle necessità di servizio e proporzionato alle esigenze di difesa personale e della collettività.

2. Le armi in dotazione al Corpo sono le seguenti:

a) pistola semi-automatica, per difesa personale, di cui all'articolo 2 della Legge 18 Aprile 1975 n. 110 e successive modifiche ed integrazioni, i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel "Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo" di cui all'articolo 7 della medesima Legge;

b) armi lunghe classificate "da caccia", ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 157 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

c) arma lunga "carabina", calibro 22, per specifiche e particolari operazioni di contenimento della fauna selvatica invasiva.

3. Il numero complessivo delle pistole di cui al precedente comma 2 lettera a), in dotazione al Corpo con il relativo munizionamento, equivale al numero degli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato del 5% o di almeno una pistola, come dotazione di riserva.

4. Il numero complessivo delle armi lunghe classificate "da caccia" di cui al precedente comma 2 lettera b), in dotazione al Corpo con il relativo munizionamento, non può superare il 50% del numero degli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

5. L'arma lunga "carabina", di cui al precedente comma 2 lettera c), è una sola per l'intero Corpo.

Art. 23 – USO DELL'ARMA

1. Il personale del Corpo, quando indossa l'uniforme, deve portare l'arma in dotazione nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva, salvo non sia diversamente stabilito dal Comandante, per specifiche e motivate esigenze di servizio. Nei casi in cui sia autorizzato lo svolgimento del servizio in abiti civili e con utilizzo dell'arma in dotazione, questa è portata in modo non visibile.

2. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

3. Il personale comandato a collaborare con l'Autorità di pubblica sicurezza e le forze di Polizia dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è munito dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla **competente autorità**.

Art. 24 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. Con provvedimento del Comandante, adottato sulla base di motivate esigenze organizzative e di servizio, le armi di cui al precedente articolo 21 possono essere assegnate, in via continuativa, al personale appartenente al Corpo che riveste la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il provvedimento è comunicato, per opportuna conoscenza, alla Questura.

2. Il personale del Corpo è tenuto, al momento della consegna, a verificare la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, nonché le condizioni della stessa e delle munizioni.

3. Il personale del Corpo a cui l'arma è assegnata in via continuativa ha il dovere di custodirla diligentemente, curarne la manutenzione, osservare, sempre e ovunque, le misure di sicurezza previste per il maneggio.

4. L'arma assegnata deve essere immediatamente depositata in armeria nei seguenti casi:

- a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione;
 - b) qualora siano venute meno le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
 - c) quando sia venuta meno la qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - d) in caso di cessazione o sosd) pensione dal servizio;
- qualora ciò sia disposto, con provvedimento motivato, dalla Provincia di Ferrara o dal Prefetto.

5. Le armi non assegnate individualmente sono depositate e custodite presso l'armeria o gli armadi blindati e possono essere assegnate di volta in volta per specifiche operazioni. In questi casi, l'arma è prelevata all'inizio del servizio presso l'armeria o gli armadi blindati e riposta nello stesso luogo di prelevamento al termine dell'operazione.

Art. 25 – ARMERIA

1. Presso la sede del Corpo può essere predisposta l'armeria, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 12 e seguenti del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145, per la custodia dell'armamento in dotazione, nonché delle armi poste sotto sequestro penale nello svolgimento dell'attività di servizio.

2. L'istituzione, nonché il trasferimento o la soppressione, dell'armeria principale, o di eventuali armerie secondarie, che possono essere previste in relazione alle esigenze di decentramento territoriale, è disposta dal Comandante; dell'operazione viene data comunicazione al Prefetto e al Questore.

3. Le caratteristiche e le regole di funzionamento delle armerie sono quelle stabilite dal decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia.

4. In caso di mancanza di un'armeria o nell'impossibilità di fruirne tempestivamente, le armi sottoposte a sequestro penale possono essere custodite, temporaneamente, in armadi blindati, collocati presso la sede e gli uffici decentrati del Corpo.

5. Le chiavi di accesso all'armeria e agli armadi blindati sono custodite dal Comandante, nonché dai consegnatari nominati ai sensi del **successivo articolo 26**.

Art. 26 – CONSEGNETARIO DI ARMERIA O DI ARMADIO BLINDATO

1. Per ciascuna delle armerie e degli armadi blindati, il Comandante nomina un consegnatario titolare, scelto tra gli appartenenti al Corpo, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dal Decreto Ministeriale 4 Marzo 1987 n. 145.

2. Oltre ai consegnatari titolari, per ciascuna armeria o armadio blindato, il Comandante può nominare consegnatari supplenti, ai sensi del presente articolo.

3. I consegnatari, titolare e supplente, hanno in custodia le chiavi di accesso all'armeria o all'armadio blindato, con l'obbligo di annotare su apposito registro tutti i movimenti di carico e scarico, segnalando, immediatamente, qualsiasi tipo di anomalia riscontrata prioritariamente all'altro custode della chiave e secondariamente al **Comandante o al Vice-Comandante**.

Art. 27 – ADDESTRAMENTO ALL'UTILIZZO DELLE ARMI

1. Deve essere promosso, in conformità alle disposizioni normative vigenti, l'addestramento del personale appartenente al Corpo all'uso delle armi, attraverso un'adeguata formazione iniziale e periodiche esercitazioni.

2. Il personale appartenente al Corpo, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ha il dovere di mantenere l'addestramento ricevuto partecipando alle esercitazioni programmate dall'Ente sull'uso delle armi, che devono essere effettuate almeno 3. o una volta all'anno.

È fatto divieto al personale di esercitarsi con le armi in dotazione privatamente ovvero senza l'**autorizzazione del Comandante**.

TITOLO VII - NORME FINALI

Art. 28 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti ed i **regolamenti dell'Ente**.

Art. 29 – COMUNICAZIONI AL PREFETTO E AL QUESTORE

Il presente Regolamento e le relative modifiche ed integrazioni successive, ai sensi della legislazione vigente, vengono comunicati integralmente al Prefetto e al **Questore**.

ALLEGATO “B” AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI *POLIZIA* *PROVINCIALE*

“Caratteristiche, dotazione e modalità d’uso della divisa e del distintivo”

1) CARATTERISTICHE E MODALITÀ’ D’USO DELLA DIVISA

La Provincia fornisce agli appartenenti al Corpo della Polizia Provinciale quanto segue:

A) UNIFORME INVERNALE IN TESSUTO LANA 100% COLORE GRIG

IO VE RD E com pren dent e: n° 1	giacca sahariana di colore grigio verde rifinita con impunture a riva - sottocollo in melton - spalline in doppio tessuto con bottone ed asola - pattina ai taschini e alle tasche foderate - cannelo centrale nelle tasche - due tasche interne a filetto – asola per attacco pistola. (durata anni 4)
	n° 1
berr etto con visi era, sott ogol a e freg io in met allo (per gli Istr utto ri dov rà indi care anc he qual ifi ca e fun zion	n° 4

paia di pant alon i di colo re grig io verd e - due tasc he all'a mer ican a - alla ccia tura con zip e occ hiell o a bott one sul sup port o - sei pass anti alti dop pie pinc es - due tasc he post erio ri con bott one -	n° 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

fode
rate
fino
alle
gin
oc
chia

•
(dur
ata
anni
4)

giac
con
e
prot
ettiv
o
per
bass
e
tem
pera
ture,
con
tess
uto
GO
RE-
TE
X /
RO
VE
R-T
EX
con
cap
puc
cio
stac
cabi
le, 4
tasc
he
este
rne,
2
tasc
he
inte
rne,
coul
isse
alla
vita,

n° 2

aibil
i
senz
a
stris
cia
cata
rifra
nge
nte
sul
pett
o,
con
spal
line
di
colo
re
blu
no
tte.
(dur
ata
anni
4)

cam
icie
inve
rnal
i
mod
ello
mili
tare
di
colo
re
grig
io
verd
e
scur
o in
tess
uto
terit
al
coto
ne
due
tasc
hini
chiu
si

n° 1

ung
a.
(dur
ata
anni
1)

crav atta c olor e grig io - ve rde. A (dur ata anni 4)	n° 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

mag lion i in lana mer inos 50 %, acril ico 50 % - colo re grig io verd e coll o alto apri bile med iant e cern iera - ripo rti di rinf orzo in	n° 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

pett
o sx
per
appl
icaz
ione
logo
tipo
“

PO
LIZ
IA
PR
OVI
NCI
AL
E “
spal
line
port
a
grad
i
fer
mat
e
con
bott
one
a
pres
sion
e -
asol
a
con
bott
one
per
appl
icaz
ione
pl
acc
a di
rico
nos
cim
e
nto.
A
(dur

ata
anni
2)

paia di calz e di lana colo re grig io sc uro. A (dur ata anni 1)	n° 1
cint uro ne con fon dina mun ita di atta cco in acci aio per l'us cita dall 'aso la , com plet a di port a torc ia e 2 por ta cari cat ori . (dur ata anni 6)	n° 1

paio di guanti invernali foderati, in pelle nera. (durata anni 2)	n° 1
paio di guanti in pile "LO RICA". (durata anni 2)	n° 1

paio di scar pon cini pola cco GO RE <u>T</u> EX colo re ner o. (dur ata anni 2)	n° 2
paia di stiv ali in gom ma al gino cchi o, uno esti vo e l'altr o inve rnal e, fode rato , in neo pre ne. (dur ata anni 6)	n° 1

paio
di
stiv
ali
in
go
mm
a
tutt
a co
scia.
(dur
ata
anni
6)

n° 1 tuta per basse temperature, isotermica, in cordura DUPONT antistrappo con trattamento TEFLON, cappuccio staccabile, Berretto stesso materiale per controllo zone umide. (durata anni 6)

UNIFORME ESTIVA IN TESSUTO LANA 100% COLORE GRIGIO

VE RD E com pren dent e: n° 1	sahariana di colore grigio verde rifinita con impunture a riva - sottocollo in melton spalline in doppio tessuto con bottone ed asola, pattina ai taschini ed alle tasche foderate- canelo centrale nelle tasche , due tasche interne a filetto , asola per attacco pistola. (durata anni 4)
	n° 4
paia di pant alon i in colo re grig io verd e, due tasc he all'a mer ican a alla ccia tura con	n° 1

**rati
fino
al
gin
Oc
chio**

•
(dur
ata
anni
4)

**ber
rett
o
con
visi
era,
sott
ogol
a e
freg
i in
met
allo
(per
gli
Istr
utto
ri
dov
rà
anc
he
indi
car
e la
qua
lific
a e
la
man
sion
e sv
ol
ta).
(dur
ata
anni
4)**

n° 4

cam icie esti ve mo dell o mili tare di colo re grig io ver de scu ro in tess uto teri tal- coto ne due tasc hini chi usi da patt ina e bott one, spal line fer mat e con bott one, man iche c orte . (dur	n° 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

ata
anni
2)

crav atta colo re grig io v erd e. (dur ata anni 4)	n° 4
paia di calz e in coto ne colo re g r igio. (dur ata anni 1)	n° 1
paio di scar pe colo re nero bass e, in pell e imp erm eabi lizz ata e tras pira nte, tom aia anfi bia, fode ra	n° 1

eri
co,
suol
a
anti
sci
volò

.
(dur
ata
anni
2)

mag
lion
e
colo
re
grig
io
verd
e
scol
lato
a
"V"
con
spal
line
e
port
ape
nne
sull
a
man
ica
ripo
rti
di
rinf
orzo
in
tess
uto
alle
spal
le e
agli
ava
mbr
acci
-
sezi
one
retta

ione
logo
tipo
“

PO
LIZ
IA
PR
OVI
NCI
AL
E “

spal
line
port
a

grad
i
fer
mat
e

con
bott
one
a

pres
sion
e -
asol
a

con
bott
one
per

appl
icaz
ione
pl

acc
a di
rico

nos
cim
e

nto.
A
(dur
ata
anni

2)

n° 1 giubbotto mezza stagione, tessuto esterno antistrappo foderato internamente con fasce e

manicotti rifrangenti colore **grigio verde** chiaro. (durata anni 2)

CA MP AG NA com plet a di: n° 1	giacca a vento colore grigio verde chiaro, in cotone 35% , poliestere 65% con membrana interna in politetrafluorietilene (TTFE) microporosa espansa, spalline con bottone, collo alto con attacco per cappuccio tramite bottoni, grande cappuccio per contenere il berretto con visiera e mentoliera, tasca porta-cappuccio, rinforzo in tessuto alle spalle e agli avambracci, tasca portapenne al braccio sinistro, velcro pe
-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

r

targ hett a “ PO LIZ IA PR OV INC IAL E “ al pett o sini stro, pols ini rego labil i tram ite bott oni, strig i vita con cord onci no rego labil e, 4 tasc he a soffi etto, due supo	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

e
bott
one
a
pres
sion
e, 4
tasc
he
verti
cali,
due
supe
riori
,
due
infe
riori
,
due
tasc
he
inter
ne,
cern
iera
cent
rale
con
dop
pio
curs
ore
cop
erta
da
patti
na,
cord
onci
no
fond
o
giac
ca
elast
iciz
zato
,
inter
no
stac

cabi
le
auto
port
ante
in
piu
min
o,
imb
ottit
o
con
inter
no
stac
cabi
le
con
quat
tro
tasc
he
este
rne
e
due
inter
ne
e
tagli
o
per
pass
are
il
gan
cio
dell
a
pist
ola.
(dur
ata
anni
3)

n° 1	TUTA OPERATIVA COMPOSTA DA:
------	-----------------------------

n° 1	giacca. collo a camicia, paracollo smontabile con velcro, due tasche a soffietto al petto, chiuse con pattine e bottone a pressione , velcro per applicazione targhetta di riconoscimento, due tasche al fondo giacca chiusa con pattina e bottone a pressione, elastico in vita con increspatura, chiusura centrale con cerniera, coperta da pattina chiusa con bottone a pressione, rinforzo in tessuto alle spalle ed al torace, maniche foggia francese, rinforzo ovale al gomito, polsino regolabile tramite bottone a pressione, anelli sottoascellari di aerazione, spalline fermate con bottone a pressione , cerniere posteriore, gilet interno in materiale sintetico staccabile. (durata anni 2)
n° 4	paia di pantaloni. apertura anteriore con zip e pattina copri zip , cintura in vita con sei passanti, foderato alle ginocchia, due tasche anteriori oblique coperte da pattina e bottone a pressione , tasche posteriori chiuse da pattina e bottone a pressione, toppe di rinforzo ovali alle ginocchia, due tasche laterali chiusi da pattina e bottoni a pressione, chiusura al fondo gamba con soffietto interno ed apertura laterale con zip , elastico alla caviglia. (durata anni 2)
	n° 1
Berr etto esti vo, mod ello base ball, tela ame rica, colo re grig io ver de chia ro, con scr itta "CO RP O DI PO LIZ IA PR OVI NCI AL E". (dur ata anni 4)	n° 1

ber rett o inv erna le, mod ello ba seb all, c olor e grig io verd e chia ro fode rato con para orec chi con scrit ta “CO RP O DI PO LIZ IA PR OVI NCI AL E”. (dur ata anni 4)	n° 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

cam icie esti ve in terit al/c oton e, mod ello mili tare colo re grig io verd e scur o, due a man ica lung a e due a ma nica cort a, con due tasc hini chiu si d a patt ina e bott one, spal line fer mat e con	n° 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

bott
one.
(dur
ata
anni
2)

cam
icie
in
flan
ella,
colo
re
grig
io
verd
e,
man
ica
lung
a
con
spal
line
e
due
tasc
he
al
pett
o
chiu
se
da
patt
ina
e bo
t
tone
.
(dur
ata
anni
2)n°
4ma
gliet
te
man
iche
cort
e
colo
r
grig
io in

n° 1

(dur
ata
anni
2)n°
1pai
o di
scar
poni
inve
rnali
,
mod
ello
YU
KO
N 8
SCL
618,
di
colo
re
verd
e,
con
tom
aia
in
pell
e
ingr
assa
ta
idro
repe
llent
e,
inter
ame
nte
fode
rato
in
sym
pate
x,
suol
a in
gom
ma
con
inse
rto

am
mor
tizz
ante
in
PU,
bor
d
one
di
prot
ez
ione
dall'
acq
ua e
dagl
i
urti.
(dur
ata
anni
2)

paio
di
scar
poni
alti
esti
vi,
mod
ello
OA
SI 8
SCL
617
con
tom
aia
in
pell
ame
ingr
assa
to e
tess
uto
cord
ura
verd
e
idro
repe
llent
e,

n° 1

ata
anni
2)

cin
tu
rone
alto
48
mm,
in
cord
ura
rinf
orza
to e
fode
rato
in
tess
uto
velc
rabil
e,
colo
re
nero
,
fibb
ia a
scatt
o
fer
ma
cint
ura
in
nylo
n 66
ad
alta
tena
cità,
(mis
ura
I° -
II° -
III°)
,
cod.
84/7
00,
corr
edat
o di:

1
fond
ina
“Tu
nder
”

con
pass
ante
gire
vole
3D
per
**pist
ola
Ber
etta
9x2
1-
92/9
8 in
plas
tica
dura
colo
re
nero**

2
port
a
cari
cato
ri
bifil
are
in
cord
ura,
chiu
sura
con
patti
na a
dop
pia
posi
zion
e
cod.
86/7
00.8

colo
re
nero

.
1
port
a
man
ette
in
cord
ura
rinf
orza
to
aper
to
ad
estr
azio
ne
rap
ida,
app
lica
zion
e in
c
intu
ra
med
iant
e
bott
one
a
scatt
o
mon
o
dire
zion
ale,
cod.
86/5
20.8
colo
re
nero
.
1
port

a
torc
e
“D”
cell
con
anel
lo in
plas
tica
cod.
86/0
90
colo
re
nero

.
2
dist
anzi
ali
in
nast
ro
con
velc
ro
antir
ifles
so
cod.
86/0
60.7
colo
re
nero

.
1
corr
eggi
olo
per
pist
ola
con
spir
ale
rinf
orza
ta,
pass
ante

in
nast
ro
cod.
86/1
10
.773
c
olor
e
nero

.
(dur
ata
anni
4)

n° 1 poncho antipioggia in **ROVERTEX** in microfibra con resina impermeabile e
traspirante con

<p>capp ucci o a chius ura con cordi no e ferm a cord a, l ati chiu si da bot toni a press ione, cucit ure nastr ate e term osald ate. (dura ta anni 5)</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

n° 2	maglioni invernali in PILE colore grigio, spalle e gomiti con riporto di rinforzo , collo alto chiuso con cerniera, tascone pettorale con pattina copricerniera, due tasche scaldamani laterali, girovita regolabile da cordoncino e fermacorda, riporti di rinforzo poliestere impermeabilizzato . (durata anni 2)
	n° 1
cinta in c anap a color e grigi o con placc a ne utra. (dur ata anni 4)	
D) OG NI APP ART ENE NTE AL COR PO È, INO LTR E, DOT ATO DI: n° 1	torcia elettrica tipo MAG-LITE da n° 4 pile. (durata anni 5)
n° 1	binocolo rivestito in gomma antiurto con focalità minima di 8x42 .
n° 1	

borsa porta documenti **in tessuto cordura** o similare. (durata anni 5) n° 1 bilancia, a norma di legge, **per ogni auto. n° 1 telemetro ottico a laser per ogni auto.** n° 1 macchina fotografica digitale per ogni auto. n° 2 radio ricetrasmittenti portatili per ogni auto. n° 2 visori notturni per ogni comprensorio. n° 1 pala pieghevole con porta pala . (durata anni 10) n° 6 targhette di riconoscimento realizzate su panno di colore verde scuro con scritta "POLIZIA PROVINCIALE " e

bordino in plastica fusa di colore giallo. (durata anni 8) n° 4 paia di gradi indicanti qualifica funzionale. (durata anni 4) n° 1 pettorina colore blu con scritta "POLIZIA PROVINCIALE". (durata anni 8)

2) CARATTERISTICHE DEL DISTINTIVO

Ogni appartenente al Corpo dovrà portare sulla tasca sinistra (all'altezza del petto) un distintivo rotondo - con peduncolo pure rotondo sul basso allungato sul basso per indicare il numero personale di riferimento - in lamiera (con attaccato un sottostrato in pelle per attaccarlo al bottone della giacca) che riporti il logo della Provincia e - con scrittura semicircolare - preveda la dicitura sulla sinistra "CORPO DI POLIZIA" e sulla destra "PROVINCIALE" sempre nello stesso stemma della Provincia, nonché sulle spalline i distintivi con grado di anzianità e qualifica funzionale.

Lo stemma in alluminio dovrà, inoltre, essere indossato, sempre nella medesima posizione, anche sulla giacca e sulla camicia della divisa estiva.

La divisa da campagna, oltre a recare, sulla spalla sinistra, uno ste

mm
a in
stof
fa
con
il
logo
dell
a
Pro
vinc
ia di
Ferr
ara
al
cent
ro e
atto
rno
la
scrit
ta
circ
olar
e
"Co
rpo
di
Poli
zia
Pro
vinc
iale
Ferr
ara
",

col
Co
man
dant
e
del
Cor
po,
che
rich
iami
l'atti
vità
di
tute
la
am
bie
nta
le
che
prio
ritar
iam
ente
svol
ge il
Cor
po.
Sarà

,
inol
tre,
poss
ibile
app
orre
sem
pre
sull
a
divi
sa,
su
app
osit
a
auto
rizz
azio
ne
dal

Co
man
dant
e
del
Cor
po,
un
logo
che
rich
iami
serv
izi
part
icol
ari
in
con
ven
zion
e
con
altri

Enti
es:
Parc
o
del
Delt
a
del
Po.

**Per
que
sti
mot
ivi,**

ogni **appartenente** al Corpo, è dotato di:

n° 4 stemmi in stoffa con il logo della Provincia al centro e attorno la scritta circolare “Corpo di Polizia Provinciale Ferrara”. (durata anni 6) n° 4 stemmi in alluminio dotati del logo della Provincia e del numero personale di riferimento. (durata anni 6) n° 2 tessere plastificate con

fotografia, indicante nome e cognome dell'appartenente al Corpo, funzione svolta, con **gancetto per** attaccarla alla tasca sinistra della giacca come da allegato "B" tessera di riconoscimento " L.R. n° 14 del 08/04/1994. (durata anni 5)

Note:

1 - Se per motivi eccezionali, durante il servizio si verificasse la documentata lacerazione di un indumento della divisa, questo sarà sostituito anche prima della naturale scadenza temporale prevista.

2 - Per gli Agenti che svolgono attività d'ufficio o sono comandati per missioni particolari in abiti borghesi, non è obbligatorio il porto dell'arma, salvo diverse disposizioni del Comandante.

3 - Negli ultimi 18 mesi, prima della fine del rapporto di servizio presso codesto Ente, agli Agenti non verrà assegnato il vestiario. Alla fine del rapporto di servizio, gli stessi dovranno restituire alla Provincia gli oggetti ricevuti in dotazione nonché i capi di vestiario, ad eccezione di scarpe, calzini, camicie e magliette intime.